



**SETTORE 5 - Servizio di Gestione del Territorio**

VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.S. E P.O. AI SENSI DELL'ART. 30 E ART.32 DELLA L.R.65/2014 PER IMPLEMENTAZIONE BENI ARCHEOLOGICI – PRESA D'ATTO DI ESCLUSIONE DALLA VAS ART.14 L.R.65/2014.

***Relazione adozione, art. 32 c.1 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65***

**INTRODUZIONE**

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art.32 c.1 della L.R.65/2014 in relazione all'adozione della *Variante semplificata al P.S. e P.O ai sensi dell'art.30 e art.32 della L.R.65/2014, nonche' per la presa d'atto di esclusione dalla VAS ai sensi dell'art.14 della L.R.65/2014.*

Nella presente relazione si intendono richiamare i disposti degli artt.30 e 31 c.3 della L.R.65/2014, per i quali si prende atto della riconducibilita' della presente variante alle fattispecie indicate nei suddetti articoli di legge.

In particolare, si procede alla variante semplificata al Piano Strutturale e Piano Operativo con individuazione delle emergenze archeologiche presenti nel territorio del comune di Greve in Chianti, a fronte del parere della Soprintendenza reso sulla scorta della documentazione inviata dal Comune in data 15/03/2019 prot.5166, approvata dal consiglio comunale con DCC. n.28 e n.29 del 14/03/2019 (materiali presentati con protocolli n.4547 del 07/03/2019 e n.4929 del 13/03/2019), delibere di approvazione rispettivamente del PS e PO.

Nella suddetta nota prot.6711 del 08/04/2019 la Soprintendenza invita il comune di Greve in Chianti ad integrare, successivamente allo svolgimento di tre sedute della Conferenza Paesaggistica rispettivamente in data 30/01/2019 – 01/03/2019 – 12/04/2019 con dichiarazione dell'avvenuta conformazione ex art.21 al PIT-PPR, gli elaborati del Quadro Conoscitivo relativamente ai seguenti aspetti concernenti i beni culturali, cosi' sintetizzati:

1 – nella tavola P01 dello “statuto, beni culturali e paesaggistici” siano integrati i beni architettonici tutelati dalla Parte II del D.Lgs.42/2004, sia attraverso l'utilizzo della banca dati dell'Ufficio Vincoli della Soprintendenza (beni tutelati con specifico provvedimento ministeriale), sia attraverso una ricognizione dei beni tutelati *ope legis*, in base al combinato disposto dell'art.10, commi 1 e 5, e dell'art.12, comma 1 del Codice;



2 – integrazione del quadro conoscitivo con cartografie che recepiscano i beni tutelati *ex lege* (quali la fornace romana recentemente scavata a Montefioralle e i resti monumentali scavati al Castellaccio di Lucolena), nonché le aree di affioramento materiali note in letteratura;

3 - in relazione agli aspetti archeologici, considerando che non esiste una carta del rischio archeologico redatta dalla Soprintendenza, si sottolinea, riguardo l'art.41 delle NTA del PO, che l'individuazione di una soglia minima al di sopra della quale è consentito scavare, in aree a rischio archeologico senza autorizzazione, sia da valutarsi caso per caso, dipendendo il livello di interrimento di beni sepolti da una molteplicità di fattori;

4 - in relazione ai punti 2 e 3, dovrà essere redatto un approfondimento del quadro conoscitivo che consenta una esaustiva mappatura dei beni archeologici presenti sul territorio comunale, coinvolgendo gli uffici della Soprintendenza nelle fasi di raccolta dati e redazione delle cartografie, ricordando che tutte le aree archeologicamente indiziate vanno considerate potenzialmente ricadenti nella fattispecie relativa all'art.10, comma 1, del Codice in quanto indizianti la presenza di beni archeologici posti nel sottosuolo, i quali risultano *ex lege* di proprietà statale (ex art.91 del Codice).

Considerato che per l'integrazione richiesta nel suddetto parere della Soprintendenza è necessario procedere ad una variante agli strumenti di pianificazione P.S. e P.O., ai sensi dell'artt.30 e 32 della L.R. n.65/2014 e pertanto con *procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e piano operativo ai sensi dell'art.32* della stessa legge in quanto non vengono modificati il dimensionamento e gli standard degli strumenti approvati, la variante aumenta le tutele ambientali in essere degli strumenti approvati e già assoggettati a VAS, e rappresenta una integrazione del quadro conoscitivo al piano paesaggistico PIT/PPR, al quale gli strumenti urbanistici del comune risultano peraltro già conformati.

Alla luce di quanto esposto sussistono quindi le condizioni per prendere atto della riconducibilità della variante alla fattispecie di cui all'art.30 e 31 c.3 della L.R.65/2014.

Con la delibera di adozione si procede inoltre all'individuazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della L.R. Toscana 65/2014, quale Garante dell'informazione e della partecipazione al presente procedimento di variante, il Segretario comunale Dott.ssa Alessandra Capaccioli.





## OBIETTIVI E AZIONI CONSEGUENTI

Si rileva che la presente variante semplificata al PS e PO persegue i seguenti obiettivi attraverso le azioni descritte:

obiettivi:

- integrazione del Quadro Conoscitivo relativamente agli aspetti concernenti i beni culturali, come sintetizzati nel parere favorevole della Soprintendenza, comunicato con nota giunta al prot.6711 del 08/04/2019, riferito sia al Piano Strutturale che al Piano Operativo;

azioni:

- integrazione dello "statuto, beni culturali e paesaggistici" con i beni architettonici tutelati dalla Parte II del D.Lgs.42/2004, sia attraverso l'utilizzo della banca dati dell'Ufficio Vincoli della Soprintendenza (beni tutelati con specifico provvedimento ministeriale), sia attraverso una ricognizione dei beni tutelati *ope legis*, in base al combinato disposto dell'art.10, commi 1 e 5, e dell'art.12, comma 1 del Codice;
- modifica dell'art.41 delle NTA del PO, in relazione agli aspetti archeologici, considerando che non esiste una carta del rischio archeologico redatta dalla Soprintendenza;
- approfondimento del quadro conoscitivo che consenta una esaustiva mappatura dei beni archeologici presenti sul territorio comunale, coinvolgendo gli uffici della Soprintendenza nelle fasi di raccolta dati e redazione delle cartografie.

## STRUTTURA DELLA VARIANTE

Per procedere all'adozione della variante si deve fare riferimento alla documentazione presentata dall'Arch. Roberto Vezzosi in data 23/12/2019 al prot.24729 e successive integrazioni prot.1092 del 21/01/2020, con gli elaborati utili all'adozione della variante in oggetto, che si compone dei seguenti elaborati:

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE:

- Relazione\_risorse\_archeologiche\_PS\_Greve.pdf
- Norme\_Greve\_PS\_var2019\_gr.pdf;
- BBCC\_elenco\_finale\_Greve\_gen20.pdf
- QC10.1\_Potenziale\_archeologico-1.pdf
- QC10.2\_Potenziale\_archeologico.pdf
- QC10.3\_Potenziale\_archeologico.pdf
- QC10.4\_Potenziale\_archeologico.pdf



VARIANTE AL PIANO OPERATIVO:

- PO\_NTA\_Greve\_var2019\_gr.pdf;
- PO\_A1\_10k\_rischio\_archeo.pdf
- PO\_A2\_10k\_rischio\_archeo.pdf
- PO\_A3\_10k\_rischio\_archeo.pdf
- PO\_A4\_10k\_rischio\_archeo.pdf

Per quanto sopra esposto, si prende atto che:

- dalla data di esecutività dalla delibera di adozione della presente Variante fino all'esecutività dell'atto di approvazione della medesima si attivano le misure di salvaguardia di cui ex art. 103 della L.R.65/2014;
- che gli strumenti urbanistici del Comune di Greve in Chianti risultano conformati al PIT-PPR, e che in ordine alla procedura di conformazione della presente variante al vigente P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, in particolare secondo quanto stabilito nell'Accordo e ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), sottoscritto in data 17/05/2018 tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica, il presente procedimento urbanistico è assoggettato alla procedura di *conformazione* di cui all'articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR, secondo le modalità dell'articolo 20 della Disciplina di Piano, nonché art.4 comma 2 lett.d) dell'Accordo suddetto;
- che relativamente alle procedure di adozione della presente variante, si dovrà provvedere a:
  - pubblicare sul BURT l'atto di adozione per trenta giorni, dandone contestuale comunicazione ai soggetti dell'art.8 L.R.65/2014, alla Regione, alla Città Metropolitana, alla Soprintendenza competente per territorio ed al Segretariato Regionale;
  - trasmettere l'avviso di adozione e gli elaborati oggetto di Variante, ai sensi ex artt.21 e 23 della Disciplina del PIT/PPR, agli organi ministeriali della Soprintendenza, alla Regione, alla Città Metropolitana;
  - procedere al deposito del provvedimento adottato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e dei relativi allegati, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.

Greve in Chianti, 17/02/2020

La Responsabile del Settore 5  
Servizi di Gestione del Territorio  
Ing. Laura Lenci

